



---

CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

# EMERGENZA CORONAVIRUS PRIMI MATERIALI PER LA **FASE2**

(Sintesi)

#SICURAMENTE**RIAPRIRE**

# Prime LINEE GUIDA per la FASE2

Riteniamo essenziale che le misure richieste alle imprese in merito alla prevenzione sul lavoro del rischio di contagio da Coronavirus nella c.d. FASE2 siano fondate su un ampio principio di sostenibilità – economica, organizzativa, funzionale e sociale – con particolare riferimento alle realtà micro, piccole e medie.

Per garantire tale sostenibilità, nell’orizzonte di un’attuazione temporale tempestiva, sarà dunque necessario assicurare chiare finalità di base dell’azione di prevenzione del rischio, promuovere la necessaria flessibilità atta a garantire il risultato e non la procedura, quindi far riferimento ad una logica di responsabilità da parte delle imprese, alle quali si chiede di garantire – in concreto e senza formalismi burocratici – l’adozione e la concreta attuazione al lavoro di procedure anti-contagio efficaci.

Pertanto, si propone che il datore di lavoro, primo soggetto obbligato in materia prevenzionistica, dichiari – prima della riapertura e sotto la sua responsabilità – che le procedure di sicurezza previste dal protocollo da noi sottoscritto con le altre organizzazioni sociali il 24 aprile 2020 e dall’accordo del 26 marzo 2020 tra Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs, che aveva declinato, per il retail e la distribuzione, il precedente Protocollo tra le Parti sociali del 14 marzo, siano state adottate ed efficacemente attuate integrando la valutazione dei rischi già effettuata, senza necessità di aggiornare il relativo documento (salvo che l’azienda non abbia un rischio biologico di tipo professionale, ad esempio in quanto operante in settore sanitario).

Rimane ferma la facoltà per ciascun datore di lavoro di integrare le misure di sicurezza e prevenzione indicate dai suddetti protocolli con altre misure equivalenti o più incisive in relazione alla specificità della propria organizzazione.

Di seguito si indicano gli elementi di base caratterizzanti il protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e l'accordo del 26 marzo 2020 tra Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs:

1. Studio e adozione di misure organizzative (es.: smart working, turni di lavoro) per ridurre al minimo le presenze al lavoro e regolare l'utilizzo degli spazi di lavoro in modo che si garantisca il distanziamento sociale dei lavoratori tra loro e rispetto ai terzi. Fornitura delle mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale prevista unicamente qualora non sia possibile garantire il distanziamento sociale (1 metro); istruzioni al personale su come indossare, togliere e smaltire le mascherine, previsione di procedure sulle modalità di accesso dei fornitori e/o di aziende terze (imprese di pulizia. ecc.).
2. Previsione di procedure che permettano l'acquisizione di informazioni da parte dei lavoratori e dei terzi in merito alla esposizione al Covid-19 (es. contatto con persone operanti in settori "a rischio" nei 14 giorni precedenti). Valgono anche in questo caso le autodichiarazioni. (è, inoltre, superabile il problema privacy);
3. Presenza al lavoro di adeguati sistemi per il lavaggio e disinfezioni delle mani fornendo a tutti coloro che ne fruiscono le relative istruzioni e provvedendo a garantire una adeguata pulizia degli ambienti di lavoro, almeno giornaliera, se del caso effettuata – anche solo in parte – dagli stessi lavoratori, attraverso l'utilizzo di sostanze idonee (indicando quali esse siano e fornendo le relative informazioni). L'eventuale sanificazione (anche attraverso società certificate) degli ambienti di lavoro deve avvenire solo in circostanze individuate puntualmente, quali il sospetto (o, a maggior ragione, la certezza) della positività di un lavoratore. Si ribadisce che la pulizia giornaliera può essere svolta dai lavoratori o dagli addetti "ordinari" deputati a tale funzione.
4. Individuazione della procedura da seguire (coerente con le indicazioni al riguardo fornite dalle disposizioni di igiene pubblica) in caso di sintomi da Coronavirus che il lavoratore (o il terzo comunque presente nel luogo di

lavoro) abbia manifestato in azienda, prevedendo l'isolamento del soggetto e l'intervento delle strutture pubbliche deputate.

5. Esposizione in azienda dell'insieme delle misure igienico-sanitarie e comportamentali, quali individuate ai punti che precedono, in modo che siano conosciute da lavoratori e terzi che accedano ai luoghi di lavoro.

Si propone alle istituzioni di predisporre un atto normativo avente forza di legge con il quale si preveda:

- › che l'eventuale infezione di un lavoratore, con relativa copertura da parte dell'Inail, non comporti responsabilità per il datore di lavoro che dimostri di avere adottato ed attuato le misure di prevenzione dal contagio, e non sia quindi considerata neanche ai fini dell'oscillazione del premio né del tasso infortunistico dell'impresa e della gestione di appartenenza della stessa.
- › che questa stesa procedura applicata ai lavoratori venga adottata anche per i terzi che accedono ai luoghi di lavoro (es. consumatori, fornitori, ecc.).

Sarà infine necessario fornire indicazioni certe e le relative strumentazioni – a livello nazionale – ai medici di base per consentire loro di certificare il rientro al lavoro in totale sicurezza dei lavoratori che in questo periodo siano stati assenti per malattia.



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

[www.confcommercio.it](http://www.confcommercio.it)

Seguici sui nostri social      @confcommercio

#CONFCOMMERCIOÈ